

37
2017



**IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE II CIVILE FALLIMENTARE**

In persona del giudice Dr.ssa Giovanna Golinelli

ha emesso il seguente

DECRETO

rilevato che, con ricorso depositato in data 6.12.2017 ed integrato in data 22.12.2017, Mariarosa PELLICCIOLI, nata a Treviglio, il 12.5.1972, codice fiscale PLLMRS72E52L400L, rappresentata dall'Avv. Georgia Ponzoni di Milano e con l'ausilio della Dr.ssa Silvia Gasparini, nominata ai sensi dell'art. 15 L.3/2012, ha proposto domanda, ai sensi degli artt. 7 e 10 della legge 3/2012, per essere ammessa alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;

rilevato che la debitrice, coniugata in regime di comunione dei beni con Vallone Carmine, ha contratto debiti in epoca successiva alla data del matrimonio per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia e che, per tale ragione, anche il coniuge suddetto ha presentato analogo ricorso per essere ammesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;

rilevato che la debitrice ha proposto un accordo, corredato dalla attestazione di fattibilità da parte del professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., che prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso la cessione dei redditi futuri e dalla messa disposizione di terza persona (la cognata della proponente) della somma complessiva di € 30.00,00 (da suddividersi percentualmente tra i due coniugi VALLONE-PELLICCIOLI) per l'attuabilità del piano;

rilevato, più in particolare, che la proposta prevede:

Handwritten signature

- 1) la soddisfazione dei creditori privilegiati secondo le modalità e le scadenze originariamente concordate;
- 2) la soddisfazione parziale di tutti i creditori chirografari nella percentuale del 29,08% dei loro crediti, attraverso la messa a disposizione della somma di € 15.853,18 da parte del terzo, entro 30 giorni dall'omologazione dell'accordo;
- 3) l'incapacità del debitore all'accesso al mercato del credito al consumo, alla sottoscrizione di qualsiasi strumento finanziario e creditizio e l'impossibilità dell'utilizzo di carte di credito, per i successivi 10 anni dall'omologa;

rilevato che il proponente ha allegato al ricorso:

- l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- l'elenco di tutti i beni;
- le dichiarazioni dei redditi del debitore degli ultimi tre anni;
- l'elenco della spese necessarie per il sostentamento del debitore e della sua famiglia, corredato dall'indicazione della composizione della famiglia e dal certificato dello stato di famiglia;

ritenuto che il Giudice è chiamato alla valutazione preliminare della propria competenza territoriale e della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;

considerato che dalla documentazione prodotta emerge che la debitrice:

- 1) risiede nel circondario del Tribunale di Bergamo;
- 2) si trova in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 legge 3/2012;
- 3) non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012;

- 4) non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedimenti disciplinati dalla medesima normativa, né ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis;

FISSA

l'udienza del 21.2.2018, ore 12,35 ai sensi dell'art. 10 l. 3/2012, disponendo la comunicazione ai creditori della proposta e del presente decreto, a cura dell'OCC, con le modalità di cui all'art. 10 l. 3/2012, entro il 15.1.2018 e con l'avvertimento che dovranno far pervenire al professionista incaricato dichiarazione sottoscritta del loro consenso alla proposta, almeno dieci giorni prima dell'udienza e che, in mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata a loro comunicata;

DISPONE

che l'OCC provveda: 1. alla immediata pubblicazione della proposta per estratto e del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Bergamo; 2. qualora non vi abbia già provveduto, alla presentazione della proposta all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali competenti ai sensi dell'art. 9 comma 1 L 3/2012;

AVVERTE

i creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito della proposta, che, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, non possano ottenere sequestri conservativi, né possano acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, a pena di nullità.

Bergamo, 27 dicembre 2017

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 29 DIC 2017
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Maria Petrella)

Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Golinelli

